

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2585

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSINI, BRUZZANI, COLUCCI, BIONDI, MARTINO, ROMITA, VISCO, PATRIA, BELLOCCHIO, PIRO, SERRENTINO, GRILLO SALVATORE, GOTTARDO, PALLANTI, PISICCHIO, RIGHI, ROTIROTI, FACCHIANO, AULETA, RAVASIO, GEI, ALBERINI, REBECCHI, BORTOLANI, FERRARI WILMO, FERRARI BRUNO, BREDI, VITO, PELLIZZARI, SCOVACRICCHI**

*Presentata il 14 aprile 1988*

### Modifiche e integrazioni alla legislazione sulle pensioni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non deve apparire inopportuno che si ritorni a parlare di equo ed organico riassetto della pensionistica di guerra a poco più di un anno e mezzo dall'emanazione della legge 6 ottobre 1986, n. 656, concernente modifiche ed integrazioni alla normativa delle pensioni di guerra, ove si consideri che la stessa Camera dei deputati nell'approvare il 5 giugno 1986 il testo della succitata legge votò all'unanimità un ordine del giorno con il quale, dopo aver dettagliatamente evidenziato le carenze del provvedimento, impegnava il Governo a prevedere, già in fase di predisposizione della legge finanziaria 1987, lo stanziamento dei fondi necessari per realizzare un definitivo riordino della materia.

Impegno che il Governo non ha mantenuto neppure con la legge finanziaria 1988, talché per doverosa coerenza non abbiamo potuto sottrarci all'obbligo morale di farci interpreti delle legittime ed annose attese di una categoria di cittadini particolarmente benemerita verso la collettività nazionale, recependole nella presente proposta di legge.

Le modifiche ed integrazioni alla vigente legislazione che sottoponiamo al vostro attento e responsabile esame rispondono, infatti, alla sentita esigenza di risolvere, secondo le precise indicazioni già fornite dal Parlamento, i problemi lasciati aperti dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, non già perché fossero ritenuti privi di fondamento giuridico e morale, ma per la

mancanza, una volta ancora, di un'adeguata copertura finanziaria, il che ha fatto privilegiare la concessione di maggiori benefici in favore degli invalidi di guerra affetti da minorazioni di più rilevante gravità rispetto alle altrettanto legittime richieste di tutti gli altri pensionati di guerra.

Occorre, pertanto, porre rimedio, attraverso gli articoli che qui di seguito vengono illustrati, alle denunciate carenze e sperequazioni dell'attuale legislazione sulle pensioni di guerra, tenendo debito conto che si tratta di dare una soluzione concreta e definitiva a problemi che si trascinano ormai da oltre quarant'anni, nonostante l'avvicinarsi, in tale periodo di tempo, di ben 18 provvedimenti di legge.

Con l'articolo 1 si torna a riproporre l'integrale applicazione dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, su tutti i trattamenti pensionistici di guerra, avuto presente che l'attuale sistema di indicizzazione previsto dall'articolo 1 della legge n. 656 del 1986, escludendo dalla rivalutazione annuale gli assegni aggiuntivi derivanti dalle variazioni dell'indice relativo agli anni 1985, 1986 e 1987, non rappresenta certo un efficace meccanismo di adeguamento automatico poiché, con il passare del tempo, riduce sempre più la sua incidenza rispetto alla svalutazione del potere d'acquisto dei trattamenti stessi.

Con gli articoli 2 e 5, nonché con la modifica delle tabelle E, F ed F1 contenute nell'articolo 3, si intende adeguare la classificazione di talune infermità alle più recenti acquisizioni scientifiche, risultanti chiaramente da un'ampia letteratura scaturita da approfonditi studi in materia medico-legale compiuti da illustri clinici e cattedratici, specie per quanto attiene all'obbligo di valutare — ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico complessivo — sia le infermità derivanti da terapie eseguite per la cura dell'invalidità di guerra sia quelle insorte successivamente nello stesso organo o in organi cofunzionali.

Sempre tenendo presenti i recenti studi scientifici non può non essere sottolineata l'assurdità della vigente tabella F, relativa ai cumuli, che attribuisce ad una o più infermità coesistenti con una superinvalidità una incidenza minore rispetto a quella riconosciuta quando le stesse infermità si riscontrano singolarmente in un soggetto per il resto sano. Altrettanto contestabile è il criterio di applicazione della tabella F1, ove si consideri che il danno anatomico-funzionale complessivo viene attualmente valutato nella stessa maniera anche in presenza di infermità di diversa gravità. Ad esempio non si comprende in nome di quale principio medico legale si conceda sempre la 2ª categoria per cumulo ad un invalido affetto da infermità ascrivibile alla 4ª categoria quando venga a coesistere altra infermità ascrivibile alla 6ª, alla 5ª ed alla 4ª categoria.

La modifica della tabella C, prevista dall'articolo 3, risponde alla esigenza di rivalutare il trattamento pensionistico base spettante agli invalidi iscritti a categorie dalla 1ª all'8ª, nella constatazione che, attualmente, un invalido che ha perduto il 100 per cento della propria integrità fisica al servizio della collettività nazionale percepisce la somma di lire 453.668, pari a meno di un terzo della media dei salari minimi di un operaio dell'industria. L'aumento della pensione base da noi proposto, pur rimanendo assai lontano dall'obiettivo di un equo risarcimento del danno subito, rappresenta comunque un doveroso riconoscimento per quanti da lunghi anni si sono visti corrispondere un trattamento pensionistico assolutamente inadeguato e mortificante.

Con l'articolo 4 si dà concreta attuazione al disposto di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che riconosce la qualifica di grandinvalido ai titolari di pensione di 1ª categoria semplice, attribuendo agli stessi invalidi un assegno di superinvalidità in luogo dell'attuale assegno integrativo.

Lo stesso criterio è seguito per gli articoli 6 e 7 concernenti l'indennità di assistenza ed accompagnamento, ove inoltre si propongono, per valutazioni medico legali inconfutabili, alcuni ritocchi nella misura delle integrazioni a tali indennità in favore di determinate categorie di grandinvalidi.

Il ripristino dell'assegno di cura, previsto dall'articolo 9, viene incontro alla sentita necessità di riparare alla inopinata ed ingiustificata soppressione di tale assegno operata dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

L'estensione a tutti i pensionati di guerra dell'indennità speciale annua, senza alcun condizionamento di reddito o allo svolgimento di attività lavorativa, che si propone con l'articolo 10, discende direttamente dall'affermazione della natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra; principio che viene ribadito nell'articolo 13, al fine di determinare più chiaramente che la pensione di guerra non può in nessun caso essere considerata reddito né ai fini fiscali, né previdenziali, né assistenziali per i titolari e per il rispettivo nucleo familiare.

Con l'articolo 11 si intende porre rimedio all'iniquo trattamento che viene riservato alle vedove degli invalidi ascritti a categorie dalla 2<sup>a</sup> all'8<sup>a</sup> la cui pensione — a differenza di quanto avviene nel campo delle reversibilità ordinarie e pri-

vilegiate — non ha attualmente alcun rapporto percentuale con la misura del trattamento pensionistico percepito dal dante causa.

L'articolo 12 della presente proposta di legge mira ad assicurare la rappresentanza delle associazioni di categoria nella Commissione medica superiore delle pensioni di guerra attraverso la stipula di convenzioni con medici civili da parte del Ministero del tesoro.

Infine l'articolo 14 conferisce interpretazione autentica alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, concernenti la decorrenza degli assegni accessori attribuendoli a domanda di parte.

Onorevoli colleghi, con quanto precede riteniamo di aver assolto ad un obbligo morale nei confronti dei pensionati di guerra e, coscienti di aver operato con senso di responsabilità e di misura, vi invitiamo ad approvare integralmente e con sollecitudine la presente proposta di legge, in modo che, nell'anno in cui si celebrano il 70° della fine del primo conflitto mondiale e il 40° della Costituzione repubblicana si possa affermare di aver compiuto un atto di giustizia tanto atteso da quanti, per causa di guerra, hanno perduto in tutto o in parte la loro integrità fisica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Adeguamento automatico  
dei trattamenti pensionistici di guerra).*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 gli importi di cui alle tabelle C, G, M ed S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, dell'indennità per una volta tanto di cui al terzo comma dell'articolo 11 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all'articolo 21 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dell'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17, dell'assegno di incollocabilità di cui ai commi primo ed undicesimo dell'articolo 20, dell'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, della maggiorazione e dell'assegno, previsti rispettivamente dagli articoli 62 e 64 dello stesso testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; del limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come mo-

dificato dal successivo articolo 2, comma 3; degli assegni previsti dai successivi articoli 4 e 8, degli assegni di cura di cui all'articolo 16 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, all'articolo 25 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, del trattamento di reversibilità di cui all'articolo 25 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, sono adeguati automaticamente ogni anno mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ».

2. Nella prima applicazione del comma 1 si intendono conglobati negli importi degli assegni di cui al comma stesso gli assegni aggiuntivi maturati ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri assegni o indennità spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dal primo comma stesso.

#### ART. 2.

*(Variazione alla tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).*

1. Alla tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono apportate le seguenti variazioni:

a) nella prima categoria sono aggiunti i seguenti numeri:

« 38) Amputazioni del braccio al terzo superiore o sopra il terzo superiore »;

« 39) Cecità assoluta e permanente di un occhio, quando sia accompagnata da riduzione visiva dell'altro occhio da 1/100 a meno di 1/50 o conta dita »;

b) nella seconda categoria è aggiunto il seguente numero:

« 24) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente »;

c) il numero 4) della seconda categoria è sostituito dal seguente:

« 4) La perdita di un avambraccio sopra il terzo inferiore »;

d) il numero 8) della terza categoria è soppresso;

e) nella terza categoria è aggiunto il seguente numero:

« 12) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità »;

f) il numero 17) della quarta categoria è soppresso;

g) nella quarta categoria è aggiunto il seguente numero:

« 22) Diabete mellito insipido di media gravità »;

h) il numero 16) della quinta categoria è soppresso;

i) nella quinta categoria è aggiunto il seguente numero:

« 24) Le nevriti e loro esiti permanenti »;

l) il numero 18) della sesta categoria è soppresso;

m) nella sesta categoria sono aggiunti i seguenti numeri:

« 22) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione »;

« 23) Le varici nei due arti inferiori molto voluminose con semplici grossi nodi e loro esiti nonché reliquati di flebiti dimostratisi ribelli alle cure »;

« 24) Anchilosi in estensione del ginocchio »;

n) i numeri 15), 16) e 20) della settima categoria sono soppressi:

o) nella settima categoria è aggiunto il seguente numero:

« 33) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo »;

p) il numero 22) dell'ottava categoria è soppresso.

### ART. 3.

*(Pensioni ed assegni).*

1. Le tabelle C, E, F, F1 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono sostituite, con decorrenza 1° gennaio 1988, dalle corrispondenti tabelle di cui all'allegato I alla presente legge.

2. Negli importi di cui alle tabelle C, E e F di cui all'allegato I alla presente legge si intendono conglobati gli assegni aggiuntivi maturati al 1° gennaio 1987 in applicazione dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

### ART. 4.

*(Assegni spettanti ai grandi invalidi).*

1. L'articolo 15 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — *(Assegni spettanti ai grandi invalidi).* — 1. In aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella allegata tabella E, hanno diritto ad un assegno di superinvalidità nella misura indicata nella tabella stessa.

2. A detto assegno di superinvalidità, in misura pari al 10 per cento di quello previsto dalla lettera A della tabella E, hanno diritto anche gli invalidi affetti da

lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla prima categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E ».

ART. 5.

*(Integrazioni e modifiche dei criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).*

1. Ai « Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E », di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificati dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elencate nella tabella E, avendo detta elencazione "carattere tassativo" salvo nei casi previsti dalle lettere b), n. 2, f), n. 3 e g), n. 6. Nelle lettere b) n. 2 ed f) n. 3, vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che esista la necessità della degenza continua o quasi continua a letto o in poltrona per la lettera b) o l'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica per la lettera f), mentre nella lettera g) n. 6, vanno ascritte le invalidità o complessi di più infermità che determinino l'assoluta incapacità a proficuo lavoro.

Le stesse lettere f), n. 3 e g) n. 6 della tabella E possono essere attribuite anche in casi di più invalidità gravi, ciascuna inferiore alla prima categoria, il cui complesso determini, rispettivamente, l'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere

la continua o quasi continua degenza a letto o in poltrona o l'assoluta incapacità a proficuo lavoro »;

b) alla lettera b) è aggiunto il seguente capoverso:

« Nella valutazione in lettera di superinvalidità d), n. 2, vanno incluse tutte le mutilazioni di arti inferiori non contemplate dalla lettera c) »;

c) al primo capoverso della lettera g) le parole: « nella tabella A » sono sostituite dalle altre: « nelle tabelle A ed E »; dopo le parole: « si deve attribuire una categoria » sono aggiunte le altre: « o lettera di superinvalidità »;

d) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

« i) nel caso di invalidi neuropsichici ascritti alla tabella E lettera a), n. 1, gli eventuali provvedimenti di terapia obbligatoria ambulatoriale disposti dopo l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, non determinano mutamento di classifica;

l) ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico di cui alla presente legge, vanno valutate anche le infermità la cui insorgenza risulti determinata da cure seguite per invalidità di guerra;

m) si presumono sempre interdipendenti dall'invalidità pensionata le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato e in organi od apparati cofunzionali, ed il danno anatomico-funzionale deve essere valutato nel suo complesso ».

#### ART. 6.

*(Indennità di assistenza  
e di accompagnamento).*

1. L'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre

1981, n. 834, e come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — (*Indennità di assistenza e di accompagnamento*). — 1. Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella annessa tabella E, nonché a coloro che risultino ascritti alla prima categoria di cui alla annessa tabella A, è liquidata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

2. L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera A .....	645.000
lettera A-bis .....	565.000
lettera B .....	500.000
lettera C .....	440.000
lettera D .....	370.000
lettera E .....	305.000
lettera F .....	240.000
lettera G .....	180.000
lettera H .....	120.000
1 <sup>a</sup> categoria .....	60.000

3. I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, primo e secondo comma, A-bis, B, C, D, E ed F, n. 1, della annessa tabella E, possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare.

4. Analogo beneficio compete ai pensionati affetti da invalidità comunque specificate nella annessa tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

5. Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4, primo e terzo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, numeri 1 e 2, possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di essi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità,

in caso di assegnazione del secondo e terzo accompagnatore, ne darà immediatamente comunicazione alla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.

6. La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal presente articolo, è stabilita in lire 2.080.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4, primo e terzo comma; in lire 950.000 mensili per gli ascritti al n. 1 della lettera A-bis ed in lire 500.000 mensili per gli ascritti al n. 2 della lettera A-bis.

7. L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

8. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore è devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

9. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato ».

#### ART. 7.

*(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori o da sordità bilaterale assoluta e permanente).*

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

« 1. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente

accompagnata da altra invalidità contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera *A-bis* della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, o da sordità bilaterale assoluta e permanente, nonché ai grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci, per far fronte alle particolari necessità di assistenza è corrisposta una speciale indennità di accompagnamento aggiuntiva, non reversibile, nella misura mensile pari a quella prevista per gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1) e 2), di cui al quinto comma dell'articolo 6 di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, come risulta sostituito dall'articolo 6 ».

ART. 8.

*(Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra).*

1. L'articolo 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — *(Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra).* — 1. Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella A coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella F.

2. Quando ad una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più invalidità ugualmente ascrivibili alla prima categoria o a categorie dalla seconda all'ottava, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo deve tenersi conto di ciascuna delle infermità che si aggiungono secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F.

3. Qualora alla cecità assoluta si accompagni la perdita dell'udito è corrisposto un assegno di cumulo pari al primo punto previsto dall'annessa tabella F ».

ART. 9.

*(Assegni di cura).*

1. Agli invalidi per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non reversibile nella misura di lire 480.000 annue se si tratti di infermità ascrivibile ad una categoria dalla seconda alla quinta della tabella A annessa al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, come modificata dalla presente legge e di lire 240.000 annue se si tratti di infermità ascrivibile ad una categoria dalla sesta alla ottava della stessa tabella A.

ART. 10.

*(Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra).*

1. L'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — *(Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra).* — 1. Ai titolari di pensione di guerra è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori.

2. Alla corresponsione dell'indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono, in unica soluzione, le competenti Direzioni provinciali del Tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno ».

## ART. 11.

*(Trattamento dovuto alle vedove ed agli orfani degli invalidi dalla seconda alla ottava categoria deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra).*

1. Il primo comma dell'articolo 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Alle vedove ed agli orfani dei mutilati ed invalidi di guerra provvisti di pensione dalla seconda alla ottava categoria e che siano deceduti per cause estranee all'infermità pensionata è liquidato il trattamento pensionistico di importo pari al 50 per cento di quello fruito dal dante causa. Il predetto trattamento non spetta alla vedova quando, con sentenza passata in giudicato, sia stata pronunciata separazione personale a lei addebitata ».

2. La tabella N annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è abrogata.

## ART. 12.

*(Commissione medica superiore).*

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 106 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente:

« Nei casi in cui non sia possibile per le predette Associazioni completare le rispettive rappresentanze con ufficiali medici aventi i titoli indicati nel primo comma, il Ministro del tesoro può integrare la rappresentanza delle Associazioni stesse, entro i limiti del contingente numerico loro assegnato, per mezzo delle convenzioni previste dal primo comma del successivo articolo 109, come modificato dall'articolo 13 della legge 15 ottobre 1986, n. 656 ».

## ART. 13.

*(Natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra).*

1. Il primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri o di benefici economici e assistenziali ».

## ART. 14.

*(Decorrenza benefici accessori).*

1. Nei casi in cui sia stato riconosciuto un trattamento pensionistico di guerra diretto o indiretto che possa dar luogo alla concessione, su domanda di parte, di assegni accessori, ivi comprese le integrazioni dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, gli assegni predetti, concorrendo le condizioni di legge, vanno attribuiti con la stessa decorrenza del trattamento pensionistico già conferito, ove la domanda venga prodotta entro un anno dalla notifica del provvedimento concessivo degli indicati trattamenti pensionistici anche quando si tratti di più favorevoli assegnazioni tabellari.

2. La presente disposizione si applica in tutti i casi eventualmente già definiti diversamente e per i quali la Direzione generale per le pensioni di guerra e dei servizi vari deve adottare il nuovo più favorevole provvedimento dandone comunicazione agli interessati.

## ALLEGATO I.

(articolo 3)

## TABELLA

1 <sup>a</sup> categoria .....	lire 8.400.000 annue
2 <sup>a</sup> categoria .....	lire 7.560.000 »
3 <sup>a</sup> categoria .....	lire 6.720.000 »
4 <sup>a</sup> categoria .....	lire 5.880.000 »
5 <sup>a</sup> categoria .....	lire 5.040.000 »
6 <sup>a</sup> categoria .....	lire 4.200.000 »
7 <sup>a</sup> categoria .....	lire 3.360.000 »
8 <sup>a</sup> categoria .....	lire 2.520.000 »

## TABELLA E

## ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ

## A)

1) Alterazioni organiche irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).

4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

L'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finché dura tale trattamento.

L'assegno sarà mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.

Segue: ALLEGATO I.

Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verrà conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo comma.

(Annue: lire 15.200.000)

A-bis

1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.

2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con l'impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue: lire 13.650.000)

B)

1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi e irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

3) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con l'impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

4) Cecità assoluta e permanente di un occhio quando sia accompagnata da riduzione visiva dell'altro occhio da 1/100 a meno di 1/50 o conta dita.

(Annue: lire 12.150.000)

C)

1) Perdita delle due cosce sopra il terzo prossimale con monconi periodicamente protesizzabili.

2) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue: lire 10.650.000)

Segue: ALLEGATO I.

D)

- 1) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
- 2) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

(Annue: lire 9.100.000)

E)

1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.

2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3) Perdita di dieci oppure nove dita delle mani compresi i pollici.

4) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture pubbliche o convenzionate, oppure trattamenti socio-sanitari nelle strutture familiari.

(Annue: lire 7.600.000)

F)

1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino notevoli perturbamenti alla vita organica e sociale.

3) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: lire 6.100.000)

G)

1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2) La disarticolazione di un'anca.

3) L'anchilosi completa di un'anca se unita all'anchilosi completa del ginocchio corrispondente.

Segue: ALLEGATO I.

4) L'amputazione della coscia o gamba a qualsiasi altezza con moncone residuo non protesizzabile in modo permanente.

5) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

6) Tubercolosi o altre invalidità gravi al punto da determinare una assoluta capacità a proficuo lavoro.

7) La disarticolazione del braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero o l'amputazione pararticolare prossimale dell'omero con ipotrofia del congolo scapolo-omeroale dei muscoli satelliti alla respirazione toracica.

8) Le distruzioni delle ossa della faccia, specie mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni della faccia e della bocca tali da determinare ostacolo alla masticazione e alla deglutizione e da costringere a speciale alimentazione.

(Annue: lire 4.600.000)

H)

1) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.

2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

4) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata o gravi al punto da richiedere l'applicazione di *pace-maker* o il trattamento con *by-pass* o la sostituzione valvolare.

5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

6) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone residuo protesizzabile con artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite o del tratto dorso-lombare della colonna vertebrale.

7) L'amputazione del braccio al terzo superiore.

(Annue: lire 3.050.000)

Segue: ALLEGATO I.

TABELLA F  
ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITÀ

Natura del cumulo —	Importo annuo —
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A, A-bis e B . . . . .	19.200.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E . . . . .	15.600.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E . . . . .	12.000.000
Per due superinvalidità contemplate nella Tab. E . . . . .	9.600.000
Per una seconda infermità della prima categoria della Tab. A . . . . .	8.400.000
Per una seconda infermità della seconda categoria della Tab. A . . . . .	7.560.000
Per una seconda infermità della terza categoria della Tab. A . . . . .	6.720.000
Per una seconda infermità della quarta categoria della Tab. A . . . . .	5.880.000
Per una seconda infermità della quinta categoria della Tab. A . . . . .	5.040.000
Per una seconda infermità della sesta categoria della Tab. A . . . . .	4.200.000
Per una seconda infermità della settima categoria della Tab. A . . . . .	3.360.000
Per una seconda infermità della ottava categoria della Tab. A . . . . .	2.520.000

Segue: ALLEGATO I.

TABELLA F 1

## DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DOVUTO PER IL COMPLESSO DI PIÙ INFERMITÀ INFERIORI ALLA PRIMA CATEGORIA

Categoria	8 <sup>a</sup> cat.	7 <sup>a</sup> cat.	6 <sup>a</sup> cat.	5 <sup>a</sup> cat.	4 <sup>a</sup> cat.	3 <sup>a</sup> cat.	2 <sup>a</sup> cat.
2 <sup>a</sup> categoria	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +8 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +7 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +6 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +5 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +4 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +3 <sup>a</sup>
3 <sup>a</sup> categoria	2 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +8 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +7 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +6 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +5 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +4 <sup>a</sup>
4 <sup>a</sup> categoria	3 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +8 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +7 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +6 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +5 <sup>a</sup>
5 <sup>a</sup> categoria	4 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +8 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +7 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +6 <sup>a</sup>
6 <sup>a</sup> categoria	5 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +8 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +7 <sup>a</sup>
7 <sup>a</sup> categoria	6 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +8 <sup>a</sup>
8 <sup>a</sup> categoria	7 <sup>a</sup>	6 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>

N.B. — Ove l'unione di più gravi invalidità determini una delle ipotesi di equivalenza previste dalla tabella E, si attribuirà l'assegno di superinvalidità corrispondente.